

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 1° marzo 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 5 agosto 2004¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 10

Trattative salariali

II

La dichiarazione d'obbligatorietà generale delle seguenti disposizioni del CCL è modificata come segue:

Art. 37.5

Abrogato

Art. 49.4

I premi dell'assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente ... La parte di premio del lavoratore è dedotta dal salario e versata all'assicurazione del datore di lavoro assieme alla sua quota parte. Il datore di lavoro deve informare il dipendente circa le condizioni d'assicurazione dettagliate.

¹ FF **2004** 4149

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

1° marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz